

COMUNE DI COMUNE DI SANTA SEV

Provincia di Catanzaro

(PROVINCIA di _____)

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 28 del Reg. } ART. 12 LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241-
 Oggetto: } APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI SOVVEN-
 } ZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI.-

L'anno millenovecentottantnovantaquattro il giorno quindici
 del mese di luglio alle ore 18.40 in Santa Severina
 nella solita sala delle adunanze consiliari.

Convocato per determinazione del SINDACO come da avvisi
 scritti in data 13.7.1994, notificati in tempo utile al domicilio di ciascun consigliere, ed
 agli altri Organi preposti dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria-URG.
~~ordinaria~~
 seduta pubblica di prima convocazione.
~~privata~~ ~~seconda~~

Risultano presenti i sigg.:

Num d'ord.	COGNOME E NOME	Pres.	Ass.	Num. d'ord.	COGNOME E NOME	Pres.	Ass.
1	SENESE TERESA	X		16			
2	CORTESE MAURIZIO	X		17			
3	ZIPARO FELICE	X		18			
4	BORDA ROBERTO	X		19			
5	BELCASTRO ANTONIO	X		20			
6	LAMANNA CARMINE	X		21			
7	MAZZEI PAOLO	X		22			
8	GIORDANO SALVATORE		X	23			
9	TIGANO ISABELLA	X		24			
10	SCHIPANI RENATO		X	25			
11	MIRANTE DOMENICO		X	26			
12	GABRIELE PAOLO		X	27			
13	TIGANO GIOVANNI	X		28			
14	SURANNA GIUSEPPE		X	29			
15	MIRIELLO VITTORIO	X		30			

Totale presenti N. 10 Consiglieri su N. 15 assegnati al Comune e su N. 15 Consiglieri in carica

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Signor SENESE TERESA
 _____ nella qualità di SINDACO Assiste il Segretario Dr. F. PUGLIESE

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori _____

e dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

Relaziona in merito illustrando la necessità di approvare il Regolamento. Ne dà indi lettura ed invita il Consiglio all'approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTI i pareri favorevoli di legittimità e di regolarità tecnica ai sensi della legge 142/90 del Segretario comunale stante l'assenza del Ragioniere e del Tecnico comunale per congedo;
- UDITO quanto riferito dal Presidente;
- UDITA la lettura del Regolamento;
- RITENUTO necessario provvedere alla regolamentazione dell'importante materia;
- VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 art. 12;
- VISTA la legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 5 che demanda ai comuni di adottare appositi regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle Istituzioni, degli Organi e degli Uffici;
- VISTO il vigente Statuto comunale approvato con deliberazione consiliare dell'1 ottobre 1991, n. 51, integrato con atto del 22 gennaio 1992, n. 1;
- Con voti favorevoli n. 10 su 10 presenti e votanti resi per alzata di mano

DELIBERA

- 1)- APPROVARE l'allegato Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici ai sensi dell'art. 12 della legge 241/90 composto da n. 22 articoli e facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2)- ALLEGARE i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di legittimità espressi dal Segretario comunale ai sensi della legge 142/90, stante l'assenza per congedo del Ragioniere e del Tecnico comunale;
- 3)- RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo con votazione unanime e separata.

CAPO I NORME GENERALI

ART. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento detta le norme di attuazione dell'art.12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplinando i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

ART. 2

Individuazione dei destinatari; Criteri e durata dei benefici

1. La Giunta comunale individua i destinatari dei benefici fra soggetti residenti nel Comune di Santa Severina od ivi aventi sede legale ed operativa, quantificando l'entità dei benefici stessi entro i limiti degli stanziamenti di bilancio e nel rispetto della normativa vigente in materia tributaria, tariffaria e per l'uso dei beni pubblici.

2. I beneficiari possono essere individuati anche tra coloro che non abbiano i requisiti di cui al comma precedente, purché l'attività svolta nell'ambito comunale risulti di particolare interesse per la collettività e/o per la promozione dell'immagine della Città.

3. La durata dei benefici deve essere comunque commisurata al periodo di operatività del bilancio.

ART. 3

Campo di applicazione

1. Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono erogate a domanda degli interessati, nell'ambito dei seguenti servizi e/o aree di attività:

- CULTURA
- PUBBLICA ISTRUZIONE
- SPORT
- ATTIVITA' RICREATIVE
- POLITICHE GIOVANILI
- ATTIVITA' ECONOMICHE
- ASSISTENZA
- SERVIZI SOCIALI

La Giunta Municipale può individuare altre aree o attività di intervento nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

Per i settori dell'assistenza e deiservizi sociali oltre alle disposizioni di cui al presente capo, si applicano specificamente anche quelle contenute nel successivo capo IV.

CAPO II BENEFICI A PERSONE, ENTI ED ASSOCIAZIONI

ART. 4 Benefici ordinari e straordinari - Procedura

1. Ad Enti ed Associazioni possono essere concessi benefici di natura ordinaria a condizione che:

a) - l'attività istituzionale risulti dallo statuto e dal bilancio preventivo annuale o dal programma deliberato dagli organi competenti;

b) - gli interessati inoltrino al Sindaco apposita istanza di concessione di benefici corredata di documentazione di cui alla lettera a) e con un documento illustrativo delle attività da svolgere, se necessario, secondo un calendario prefisso e dei risultati conseguendi;

c) - nella domanda di cui sub a) siano indicati eventuali contributi provenienti da altre fonti e la dichiarazione dei mezzi finanziari ed operative delle strutture di cui l'Ente o l'Associazione dispone.

2. I benefici costituiti da contributi finanziari saranno erogati solo dopo che sarà pervenuta al Comune la documentazione relativa all'attività svolta ed ai risultati raggiunti; documentazione che, in particolare, dovrà evidenziare anche i contributi di cui alla lettera c) del precedente comma, al fine di una eventuale rideterminazione del contributo comunale nel caso in cui i contributi stessi non fossero stati previsti nel bilancio o nel programma presentato a suo tempo a corredo della domanda.

3. I benefici straordinari possono essere concessi anche a persone, a sostegno di singole iniziative, purchè tese sulla realizzazione di progetti di pubblico interesse e coincidenti con le finalità perseguite dal Comune.

ART. 5 Manifestazioni

1. I contributi per manifestazioni nel campo della cultura del turismo, dello sport possono essere erogati a domanda purchè la stessa illustri dettagliatamente la manifestazione e gli scopi perseguiti e sia corredata dal preventivo analitico dei costi.

2. Il contributo non potrà mai essere superiore al 50% dei costi presunti e l'erogazione, da contenersi nella percentuale prefissata, sarà erogata solamente sulla base della documentazione da presentarsi, a consuntivo, quale prova delle spese effettivamente incontrate.

Art. 6

Associazioni sportive

1. I contributi a sostegno delle associazioni sportive potranno essere elargiti solo a quelle società che promuovono attività dilettantistiche a favore dei giovani e dei giovanissimi sul territorio comunale.

2. La procedura da seguire è quella indicata all'art. 4 con l'avvertenza che, nella domanda, dovrà essere indicato il numero complessivo degli atleti praticanti ciascuna disciplina.

3. La ripartizione dei fondi disponibili si effettuerà alla fine della stagione sportiva, sulla base dei dati a consuntivo che l'Associazione dovrà fornire ai sensi del già citato art. 4 e tenendo conto del numero degli atleti e praticanti giovani e giovanissimi, impegnati durante la stagione, delle specialità sportive praticate, del numero delle gare e degli allenamenti svolti e documentati.

4. Le attività rivolte al recupero degli handicappati saranno prese in considerazione prioritaria.

Art. 7

Enti ed associazioni religiose

1. Sempre nel rispetto delle norme procedurali di cui al precedente art. 4 possono essere elargiti contributi diretti alla costruzione o alla conservazione di luoghi aperti al culto e di strutture annesse, di carattere socioeducativo e di aggregazione giovanile.

2. I criteri da seguire sono legati alla rilevanza delle iniziative intraprese ed alla loro conformità con le funzioni e gli obiettivi della programmazione comunale, nonché all'entità degli oneri finanziari da affrontarsi per gli scopi di cui al comma 1.

CAPO III
BENFICI NEL SETTORE SCOLASTICO

ART. 8
Campo di applicazione

1. Possono essere erogati contributi ordinari e straordinari a:

a) - Consigli di circolo, anche con una quota fissa, uguale per tutti, ad integrazione dei fondi concessi dallo Stato per il funzionamento degli organi collegiali e delle Direzioni Didattiche;

b) - Consigli d'Istituto delle scuole medie e superiori statali e non statali per l'assegnazione di buoni-libro a studenti residenti nel Comune con reddito imponibile familiare non superiore alla cifra indicata al 2° comma dell'art. 11; A tali Consigli possono essere concessi contributi agli stessi fini indicati alla lettera a);

c) - Scuole materne. I contributi ragguagliati all'indice di frequenza e/o in relazione a particolari situazioni gestionali o ad esigenze straordinarie concernenti gli edifici e/o le attrezzature, previa documentata richiesta;

d) - Famiglie di alunni disabili, residenti nel Comune, con reddito imponibile familiare non superiore alla cifra indicata al 2° comma dell'art. 11.

2. I destinatari dei contributi, comprese le famiglie di cui alla lettera d), dovranno rendere conto della gestione dei contributi.

3. In particolare, i destinatari dei contributi di cui alla lettera b) dovranno accertare, ai fini di cui al comma 2, i redditi delle famiglie, tenendo conto che i limiti di reddito ivi indicati possono essere adeguati, per gli anni scolastici successivi, in rapporto alle variazioni dell'indice I.S.T.A.T. del costo della vita. Tale norma di adeguamento può essere applicata anche ai redditi delle famiglie di cui alla lettera d).

CAPITOLO IV
BENEFICI ASSISTENZIALI

Art. 9
Enti ed associazioni

1. Possono essere erogati contributi ad enti pubblici e privati e ad associazioni, anche di volontariato, operanti nel territorio comunale per il perseguimento dei propri scopi istituzionali.

2. Per le domande e la concessione dei contributi, si applicano le norme di cui al precedente art. 4

3. I contributi saranno assegnati, con deliberazione della Giunta comunale, tenendo conto:

- a) della condizione dei soggetti beneficiari (handicappati, minori, anziani, indigenti, carcerati, extracomunitari, tossicodipendenti ecc.);
- b) della tipologia degli interventi effettuati (prevenzione, cura, mantenimento, riabilitazione, animazione, reinserimento ecc.);
- c) dei risultati conseguiti.

Art. 10
Soggetti in condizione di bisogno

1. Il Comune può elargire contributi a soggetti in condizione di bisogno a residenti od a temporaneamente dimoranti nel territorio comunale.

2. Gli interventi di cui al comma precedente possono concretarsi in forma ordinaria od in forma straordinaria.

Art. 11
Interventi ordinari

1. Interventi in via ordinaria sono possibili quando si tratti di assicurare a persona in stato di bisogno o al nucleo familiare interessato, una integrazione del reddito percepito con un assegno mensile.

2. Il reddito si considera insufficiente quando non raggiunga il "minimo vitale" identificato nell'importo della pensione sociale, calcolato al netto del canone mensile d'affitto entro un massimo di L. 200.000 //, delle spese condominiali entro un massimo di L. 50.000 //, nonché tenendo conto di eventuali oneri derivanti da spese documentate per bisogni particolari derivanti da situazioni di malattia o di handicap cui non si possa far fronte col ricorso a strutture pubbliche.

3. Qualora debba venire assistito un nucleo familiare, l'intervento assistenziale sarà possibile ove il reddito da considerarsi insufficiente ai sensi del comma 2, tale risulti tenendo conto di tutti i redditi dei componenti il nucleo familiare e, per converso, dell'eventuale presenza, fra costoro, di soggetti in particolare stato di bisogno di cui al citato comma 2.

4. Quando le persone da assistere non siano in grado di gestire il proprio reddito con un minimo di diligenza, in luogo dell'assegno mensile, può procedersi al pagamento diretto di oneri fissi (canone d'affitto), di bollette di consumo di gas o di energia elettrica ovvero di spese per acquisto di generi di prima necessità presso negozi.

Art 12

Procedimento per l'ammissione ai contributi ordinari

1. Il procedimento per l'ammissione ai contributi ordinari si articola attraverso le seguenti fasi:

a) domanda dell'interessato o segnalazione del caso da parte di altri organismi (ufficio assistenza sociale, Consigli circoscrizionali, associazioni di volontariato ecc.);

b) istruttoria della pratica da parte degli uffici comunali competenti mediante la raccolta della documentazione necessaria (certificati di pensione, stato di famiglia, busta paga, dichiarazione dei redditi o modello 101, ricevuta d'affitto, certificato di disoccupazione, cartelle cliniche o certificati medici, prescrizioni mediche necessarie per cure non prestate dall'U.S.L. ecc.) tenendo conto degli obblighi e dei divieti sanciti dall'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'istruttoria dovrà essere sempre completata con un rapporto, indispensabile e sufficientemente documentato sulla situazione economica dei parenti tenuti agli alimenti ai sensi degli artt. 433 e seguenti del codice civile, completa dell'accertamento dei redditi mobiliari ed immobiliari, da acquisire presso gli uffici competenti. Nel caso di accertamento positivo, il responsabile del servizio convocherà i soggetti suddetti per informarli degli obblighi posti a loro carico dalla legge e concordando un impegno di intervento sottoscritto dagli stessi che, qualora fosse oggetto di rifiuto o di mancato adempimento, abilita il Comune alla chiamata in giudizio degli inadempienti anche per gli interventi che il Comune, medio tempore, e provvisoriamente, sosterrà a proprio carico.

c) comunicazione agli istanti dell'esito della pratica.

Art 13

Interventi straordinari

1. In casi straordinari da prendere in considerazione di volta in volta, sufficientemente documentati e debitamente motivati, la Giunta comunale può deliberare interventi economici di carattere straordinario che possono anche essere sostituiti da altra forma indiretta di aiuto (accesso alla mensa comunale, esenzione dal pagamento di bollette per servizi resi da servizi comunali ecc.).

2. Se l'intervento si appalesa indispensabile ed urgentissimo, può provvedervi il Sindaco o l'Assessore delegato con l'elargizione immediata di un contributo in denaro od in natura, purché la Giunta adotti deliberazione in sanatoria entro e non oltre 10 giorni.

Art. 14
Ricovero di soggetti in condizione di bisogno

1. Il Comune può assumere a proprio carico, interamente o parzialmente, rette di ricovero di indigenti qualora, il reddito degli stessi, previo documentati accertamenti effettuati ai sensi dell'art. 13, non sia in grado di sopperire alla necessaria spesa.
2. L'intervento del Comune può concretarsi in via continuativa, restando salva la facoltà di revoca al mutare dei presupposti che motivarono la decisione positiva.
3. Il pagamento delle rette o di parte di esse è disposto sulla base di fattura fatta pervenire dall'istituto di ricovero.
4. L'entità dell'intervento è fissata dalla Giunta con proprio atto deliberativo, in relazione all'ammontare della retta di ricovero, al reddito del beneficiario ed agli eventuali interventi dei soggetti tenuti agli alimenti, nonché alla necessità che il ricoverato possa disporre di una somma mensile per le minute spese.
5. Anche gli eventuali aggiornamenti, in più o in meno, della somma destinata ai fini de quibus dovranno essere deliberati dalla Giunta.

Art. 15
Vacanze anziani

1. Il Comune può intervenire, su domanda degli interessati e previa istruttoria ai sensi dell'art. 13, od assumere totalmente o parzialmente a proprio carico le spese necessarie per offrire agli anziani un periodo di vacanza in zone climatiche.
2. L'elenco dei beneficiari e l'entità dell'intervento a favore di ciascuno di essi è determinato con deliberazione della Giunta comunale.

CAPITOLO V

PATROCINIO ED USO DI BENI COMUNALI

Art. 16

Patrocinio comunale

Si intende per patrocinio senza oneri la partecipazione dell'Amministrazione Comunale all'iniziativa mediante la concessione di agevolazioni, consentite dalla legge, in materia di pubbliche affissioni.

Gli interessati dovranno presentare regolare istanza al Sindaco dalla quale risulti la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata, le finalità della stessa, la sua attinenza ai compiti dell'Amministrazione ed il suo costo complessivo.

Il patrocinio per iniziative di interesse cittadino è concesso dal Sindaco o dall'Assessore delegato previa valutazione dell'istanza tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) attinenza alle finalità ed ai programmi dell'Amministrazione Comunale;
- b) rilevanza nell'ambito dei settori individuati all'art. 3
- c) assenza di fini di lucro.

La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione la seguente dicitura: "CON IL PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SANTA SEVERINA"

Art. 17

Concessione in uso di beni comunali

L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro, aventi fini di promozione delle attività di cui all'articolo 3 costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

Esso potrà essere ricorrente od occasionale e potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione di contributi in relazione alla reale disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.

L'uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati, da presentarsi almeno tre mesi prima, alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sull'attività svolta e da svolgere, nonché sull'uso specifico del bene richiesto. Seguirà l'istruttoria da parte dei competenti uffici.

L'uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato, previa sottoscrizione di apposito atto di convenzione e con deliberazione della Giunta comunale.

CAPO VI
ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE

ART. 18
Istituzione Albo

E' istituito l'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica sul quale vanno registrati tutti i soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica.

ART. 19
Struttura dell'Albo

- Sull'Albo vanno riportate le seguenti informazioni minime:
- estremi del beneficiario ed indirizzo;
 - tipo e quantificazioni delle provvidenze;
 - estremi della delibera di concessione;
 - disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni.

ART. 20
Registrazioni

Le registrazioni sull'Albo dovranno avvenire entro 15 giorni dalla data di esecutività dell'atto deliberativo che dispone la concessione delle provvidenze.

ART. 21
Gestione ed aggiornamento

Per la gestione, l'aggiornamento dell'Albo nonché la pubblicazione e l'accesso allo stesso da parte dei cittadini che ne vogliano prendere visione è espressamente incaricato un funzionario dipendente che dovrà adempiere a tutte le incombenze previste dalla legge istitutiva e dal presente regolamento.

ART. 22

Tra le norme comuni del regolamento per i servizi socio-assistenziali ai sensi della legge regionale n. 5/87 approvato con deliberazione consiliare n. 38 del 17.7.1992 e quelle del presente regolamento, si applicano quelle più favorevoli ai beneficiari.

Del che il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Consigliere Anziano

Il Sindaco - Presidente

Il Segretario

F.to CONTESE

F.to SEWESE

F.to PUGLIESE

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Visto: Il SINDACO

Il Segretario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario attesta che copia della suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 20-02-1994 per la prescritta pubblicazione.

Spedita copia al Comitato Regionale di Controllo — Sezione di CATANIA il 20-7-1994. Prot. 3320 ai sensi e per gli effetti degli artt. 59 e 60 della legge 10-2-1953, n. 62.

ESECUTIVITA

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio dal _____ al _____ senza reclami ed invio al Comitato Regionale di Controllo — Sezione di _____ in data _____ Prot. N. _____ ed avuta comunicazione dal Comitato predetto che la stessa è stata ricevuta il _____

Il

Il Segretario

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

SEZIONE DECENTRATA DI